

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE
E TUTELA DEI LAVORATORI

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

Div. V

Circolare N. 8/2003

Prot. n. 51647 del 28/03/2003

OGGETTO:

Nuovi criteri per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale. Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali:

- n. 31444 del 20/08/2002 - (programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale – proroghe per complessità dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali);
- n. 31445 del 20/08/2002 - (contratto di solidarietà);
- n. 31446 del 20/08/2002 - (aziende appaltatrici di servizi di pulizia presso aziende industriali);
- n. 31447 del 20/08/2002 - (articolo 1, commi 9 e 10, legge 2\3/7/91, n. 223);
- n. 31826 del 18/12/2002 - (crisi aziendale e cessazione di attività).

Alle Direzioni Regionali del Lavoro - Loro sedi

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro (per il tramite delle D.R.L.)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Comitato per il Coordinamento per L'Occupazione (c.a. Dott. Borghini)

Via Po 14 Pal. Tergale 1° piano - 00100 ROMA

Agli Assessorati Regionali per il Lavoro e Politiche per l'occupazione
Loro sedi

Alla segreteria dell'On.le Ministro - Sede

Al Gabinetto dell'On.le Ministro - Sede

Al Sottosegretario di Stato - Dott. Brambilla

Al Sottosegretario di Stato - Sen. Sacconi

Al Sottosegretario di Stato - On.le Sestini

Al Sottosegretario di Stato - On.le Viespoli

Alle Divisioni I delle D. G. – Loro Sedi

Al S.E.C.I.N. - Sede

All'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità - Sede

Al Comando Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro

Via Pastrengo 22, 00185 - ROMA

Alla C.G.I.L. - Corso d'Italia 25, 00198 - ROMA

Alla C.I.S.L. - Via Po 21, 00198 - ROMA

Alla U.I.L. - Via Lucullo 6, 00187 - ROMA

Alla U.G.L. - Via Margutta 19, 00187 - ROMA

Alla CONF.S.A.L. - V.le Trastevere 60, 00153 - ROMA

Alla R.D.B. - Via Appia Nuova 96, 00183 - ROMA

Alla C.I.S.A.L. - V.le Giulio Cesare 21 - ROMA

Alla C.I.D.A. - Via Nazionale 75, 00184 - ROMA

Alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana – F.N.S.I.
Corso V. Emanuele II, 349, 00186 – ROMA

Alla Confagricoltura - C.so Vittorio Emanuele 101, 00186 - ROMA

Alla Confederaazione Italiana Agricoltori
Via Mariano Fortuny 20, 00196 - ROMA

Alla Col diretti - Via XXIV Maggio 43, 00187 - ROMA

Alla Confcommercio - Piazza G.Belli 2, 00158 - ROMA

Alla Confartigianato
Via San Giovanni in Laterano 152, 00184 - ROMA

Alla Confederazione Nazionale Artigianato, Piccola e Media Impresa (C.N.A.)
Via G. A. Guattani 13, 00161 - ROMA

All'Associazione Artigiani C.A.S.A.
Via Flaminio Ponzio 2, 00153 - ROMA

Alla CONFAPI - Via Colonna Antonina 52, 00186 - ROMA

Alla Confindustria - V.le dell'Astronomia 30, 00144 - ROMA

Alla Confesercenti - Via Nazionale 60, 00184 - ROMA

Alla Confederazione Cooperative Italiane
Via dei Gigli 21 00186 - ROMA

Alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue
Via G. A. Guattani 9, 00161 - ROMA

All'Associazione Generale Cooperative Italiane
Via Tirso 26, 00198 - ROMA

All'Unione Nazionale Cooperative Italiane
Via S. Sotero 32, 00165 - ROMA

Alla Federazione Italiana Editori Giornali – F.I.E.G.
Via Piemonte 64, 00187 - ROMA

All'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Via C. Colombo 456, 00145 - ROMA

All' I.N.P.S. - Via Ciriaco De Mita 21, 00144 - ROMA

All'I.N.P.G.I. - Via Nizza 35, 00198 - ROMA

Con i decreti indicati in oggetto – pubblicati nelle Gazzette Ufficiali che saranno di seguito indicate per ciascun provvedimento – sono stati modificati ed aggiornati i criteri per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, in attuazione della direttiva generale annuale emanata per l'anno 2002.

Ciò, essendosi constatato che, negli anni trascorsi dall'adozione delle varie deliberazioni CIPI e CIPE che hanno, a suo tempo, individuato i suddetti criteri, gli stessi sono stati superati dall'evoluzione legislativa intervenuta nella materia degli ammortizzatori sociali; dai profondi e repentini mutamenti dei processi produttivi delle grandi aziende; dall'esigenza di prevedere - per particolari situazioni aziendali, determinatesi a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili - elementi di maggiore flessibilità nella concessione dell'ammortizzatore sociale, a tutela del reddito dei lavoratori coinvolti.

Per i settori cui la CIGS è accordata, ricorrendo specifiche condizioni di legge – aziende che gestiscono i servizi di mensa e di pulizia - si è ritenuto opportuno stabilire requisiti tesi, in particolare, a garantire il reimpiego dei lavoratori in esubero anche mediante attività di formazione e riqualificazione.

Sono stati, infine, individuati i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito dell'applicazione dei contratti di solidarietà., seppure già parzialmente stabiliti mediante prassi amministrativa (circolare n. 33 del 14/3/94).

Ciò premesso in sintesi, si illustra di seguito il contenuto dei decreti ministeriali di cui trattasi, ponendo in specifico rilievo le novità introdotte rispetto ai criteri precedentemente vigenti, venendo meno al criterio cronologico di adozione e di pubblicazione dei provvedimenti, per privilegiare il quadro sistematico delle causali di intervento.

D.M. N. 31444 DEL 20/8/2002 PUBBLICATO NELLA G.U. N. 270 DEL 18/11/2002.

CRITERI PER L'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E PER L'APPROVAZIONE DELLE PROROGHE PER COMPLESSITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI E PER COMPLESSITA' CONNESSA ALLE RICADUTE OCCUPAZIONALI.

Riferimento normativo : Articolo 1, comma 3, legge 23/7/91, n. 223, come sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto legge 16/5/94, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19/7/94, n. 451.

ART. 1

(Riorganizzazione aziendale)

Rispetto ai precedenti criteri della deliberazione CIPE del 18/10/94, nel nuovo provvedimento si ritiene opportuno evidenziare i seguenti elementi, di cui alcuni presentano carattere di novità **(comma 1)**.

Nell'ambito degli interventi previsti dal programma di riorganizzazione, l'impresa deve espressamente indicare – oltre agli investimenti necessari all'attuazione dei suddetti interventi - le attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta, in primo luogo, al recupero di risorse interne (**lettera a**).

In tale ottica, quindi, nel valore medio annuo degli investimenti stanziati per gli interventi riorganizzativi – che deve essere, come in precedenza, superiore al valore medio annuo degli investimenti realizzati nel pregresso biennio – vanno inclusi i costi per la formazione e la riqualificazione professionale, ivi compresi i contributi pubblici sia nazionali che dei fondi dell'Unione Europea (**lettera b**).

Riaffermato, anche nei nuovi criteri, il nesso di causalità che deve sussistere tra sospensioni ed interventi di riorganizzazione, si introduce la condizione in base alla quale una percentuale pari ad almeno il 30% dei lavoratori sospesi deve risultare coinvolta nei processi formativi previsti nell'ambito del programma aziendale.

Il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, da esplicitarsi dettagliatamente qualora il piano di riorganizzazione superi i dodici mesi, formerà oggetto di specifica verifica da parte dei competenti servizi ispettivi, all'atto degli accertamenti previsti per il secondo anno di intervento CIGS dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 218/2000 (**lettera c**).

Devono, infine, essere esplicitate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti previsti (**lettera d**).

ART. 2

Complessità dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione aziendale

L'esplicita individuazione di tali criteri rappresenta un elemento di novità rispetto alla sopra citata delibera CIPE 18/10/94, in quanto nella stessa le condizioni di complessità erano espressamente stabilite solo per la ristrutturazione: è noto, tuttavia, che dette condizioni sono state sempre applicate, in via analogica, anche per la riorganizzazione.

Ciò premesso, ai fini di una positiva valutazione della richiesta di proroga, l'impresa deve (**comma 1**):

- aver effettuato almeno l'85% degli investimenti previsti dal pregresso programma biennale, inclusi i costi della formazione e riqualificazione professionale (**lettera a**).
- specificare quali siano gli ulteriori interventi, ed i relativi investimenti, che - emersi successivamente a quelli previsti dal precedente programma biennale - rendano necessaria la richiesta di proroga della CIGS (**lettera b**).
- motivare la connessione tra sospensioni ed azioni riorganizzative, richiedendosi, anche in questo caso, il rispetto del rapporto tra lavoratori coinvolti nei processi formativi e lavoratori sospesi non inferiore al 30% (**lettera c**).

ART. 3

(Complessità connessa alle ricadute occupazionali ai fini della proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione aziendale)

Nel ribadire il carattere di novità costituito dall'espressa individuazione delle condizioni di tale tipo di complessità per la causale riorganizzazione aziendale, si illustrano di seguito tali condizioni (**comma 1**).

Anche per questo tipo di proroga, è necessario che l'impresa abbia realizzato almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei costi per l'attività di formazione e riqualificazione professionale, programmati per il pregresso biennio (**lettera a**); che motivi le ragioni della richiesta di proroga complessa con esplicito

riferimento alla complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi **(lettera d)**; che rispetti il rapporto percentuale del 30% tra unità sospese e unità in formazione **(lettera e)**.

Le **lettere b) e c)** fissano, rispettivamente, la percentuale degli esuberi al termine del precedente piano (almeno il 25% della forza lavoro all'inizio del piano stesso) nonché la percentuale di addetti per i quali si è fatto mediamente ricorso alla CIGS nel pregresso periodo biennale (non inferiore al 50% degli esuberi di cui alla lettera b)), che devono riscontrarsi ai fini della concessione della proroga di cui trattasi.

Ai fini dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, nonché delle due tipologie di proroga complessa, tutte le condizioni, rispettivamente previste dagli articoli 1, 2 e 3, devono contestualmente sussistere **(comma 2 dei citati articoli)**.

ART. 4 **(Ristrutturazione aziendale)**

I criteri recati dal D.M. in esame per l'approvazione dei programmi di ristrutturazione aziendale non si discostano in maniera significativa da quelli individuati nella più volte richiamata delibera del 18/10/94, se non per quegli aspetti già evidenziati per la causale "riorganizzazione", e cioè **(comma 1)**:

- precise indicazioni in ordine all'attività di formazione e riqualificazione professionale, tesa alla valorizzazione delle risorse umane già presenti in azienda **(lettera a)**;
- obbligo di includere, negli investimenti, i costi per la suddetta attività formativa, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi dell'Unione Europea **(lettera b)**;
- esplicitazione, per i programmi superiori ai dodici mesi, di un dettagliato piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, soggetto alle verifiche ispettive previste dal procedimento vigente in materia di concessione della CIGS **(lettera c)**;
- esplicitazione delle modalità di copertura finanziaria degli investimenti previsti **(lettera d)**.

ART. 5 **(Complessità dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS per ristrutturazione aziendale)**

Più rilevanti si presentano le novità relativamente alle condizioni fissate per la complessità dei processi produttivi.

In particolare **(comma 1)**:

- le modificazioni tecniche del processo produttivo, la cui necessità sia emersa successivamente a quanto previsto dal pregresso programma biennale, devono comportare un ulteriore investimento non inferiore al 20% di quelli già realizzati nei due anni precedenti. Occorre prevedere attività di formazione e riqualificazione **(lettera b)**;
- rapporto non inferiore al 30% tra unità sospese e unità in formazione **(lettera d)**.

Scompare – ai fini della concessione della proroga complessa di cui trattasi - ogni riferimento al concorso di più unità aziendali sul territorio nazionale e la dipendenza delle operazioni di ristrutturazione dalla introduzione di nuove tecnologie di processo e/o di prodotto.

ART. 6 **(Complessità connessa alle ricadute occupazionali ai fini della proroga)**

ARTT. 1, 2 E 3
(Oggetto – Campo di applicazione – Soggetti beneficiari)

In tali disposizioni viene confermato quanto disposto dalla sopra richiamata circolare n. 33/94.

Relativamente al campo di applicazione del contratto di solidarietà, è opportuno sottolineare come anche le imprese appaltatrici di servizi di pulizia (art. 2, comma 1) possano accedere all'istituto: nella circolare citata, infatti, tale categoria di imprese non compare, in quanto l'art. 1, comma 7, del decreto legge 16/5/94, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19/7/94, n. 451 – che ha esteso ai dipendenti di dette aziende il trattamento CIGS – è evidentemente successivo alla data di emanazione della circolare stessa.

ART. 4
(Modalità applicative)

Anche in relazione a tale articolo, non si riscontrano particolari elementi di novità rispetto alle precedenti disposizioni. Si ritiene, comunque, opportuno fornire alcuni chiarimenti.

Si evidenzia, in primo luogo, che la riduzione dell'orario di lavoro su base annuale – a differenza di quanto recato dalla circolare n. 33 – non può più essere effettuata, in quanto soppressa dall'art. 6, comma 2, del decreto legge 1/10/96, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28/11/96, n. 608 **(comma 3)**.

E' stato, altresì, meglio specificato il rapporto che deve sussistere tra percentuale di riduzione dell'orario di lavoro ed il numero dei lavoratori dichiarati in esubero, affinché il contratto di solidarietà possa ritenersi idoneo al perseguimento del suo obiettivo istituzionale: si tratta del c.d. "**principio di congruità**", peraltro già da tempo applicato nella prassi amministrativa in materia **(comma 5)**.

Premesso che, in senso assoluto, il contratto di solidarietà è ritenuto "congruo" quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, è tale che il numero delle ore non lavorate da tutti i lavoratori coinvolti dal contratto risulta esattamente pari al numero delle ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori eccedenti, la disposizione in esame ammette, rispetto a detta perfetta parità, una variazione percentuale, inferiore o superiore al 30%.

Esemplificando:

orario di lavoro su base settimanale = 40 ore
lavoratori dichiarati in esubero = n. 20
lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà = n. 40

In tale caso, la riduzione dell'orario di lavoro dovrà essere pari al 50%. Infatti:

ore 40 X 20 lavoratori = n. 800 ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori in esubero.
ore 20 X 40 lavoratori = n. 800 ore che sono complessivamente non lavorate dai lavoratori
interessati al contratto di solidarietà.

Lo scarto percentuale, stabilito dal comma 5, consente che - affinché nell'esempio sopra prospettato venga rispettato il principio di congruità – il totale delle ore complessivamente non lavorate dai lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà possa essere pari a:

1040 ore (800 + 30% di 800);
560 ore (800 – 30% di 800).

ART. 5

(Pagamento diretto)

Sono state confermate, al riguardo, le disposizioni impartite con nota n. 100972 del 2 febbraio 1996.

ART. 6

(Richiesta di un nuovo contratto di solidarietà)

L'art. 7 del decreto legge n. 536/87, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48/88 ha previsto, ai commi 1 e 4, una proroga del contratto di solidarietà, successivamente alla scadenza del periodo massimo di ventiquattro mesi stabilito dall'art. 1 della legge n. 863/84, fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, ad eccezione dei territori di cui al d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e successive modificazioni ed integrazioni, dove detta proroga può arrivare ad un massimo di trentasei mesi.

Ciò premesso, la disposizione in esame statuisce che un'impresa che abbia già applicato un contratto di solidarietà per i periodi massimi sopra indicati (48 ovvero 60 mesi) non può, in via generale, stipularne uno nuovo per le stesse unità aziendali, se non siano decorsi almeno dodici mesi dalla scadenza del precedente contratto di solidarietà.

ART. 7

(Deroga ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991)

Con tale articolo si è data attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91, individuando le condizioni e le modalità con cui può essere superato, per ciascuna unità produttiva, la durata massima di trentasei mesi dei trattamenti straordinari di integrazione salariale nell'arco di un quinquennio nei casi di contratto di solidarietà.

Appare opportuno, al riguardo, rammentare che, ai sensi dell'art. 4, comma 35, del già richiamato decreto legge n. 510/96, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/96, il quinquennio in base a cui parametrare il suddetto limite massimo, è fisso.

Ciò premesso, l'impresa può superare i trentasei mesi nel quinquennio, qualora il ricorso all'istituto del contratto di solidarietà - sia in fase di prima applicazione, sia in fase di proroga - si configuri quale strumento alternativo alla collocazione in mobilità dei lavoratori dichiarati in esubero, dovendosi espressamente indicare, nello stesso contratto, la finalità del mantenimento in azienda di almeno il 50% dei suddetti lavoratori eccedenti.

E' appena il caso di sottolineare che la deroga di cui trattasi non è applicabile quando l'azienda abbia fruito di proroghe del contratto di solidarietà per la durata massima prevista dalla normativa vigente (48 o 60 mesi).

ART. 8

(Disposizioni finali)

Poiché il D.M. n. 31445 acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 2) e, quindi, dal 19/11/2002, è evidente che le modalità e le condizioni previste dal provvedimento si applicano ai contratti di solidarietà stipulati successivamente a detta data **(comma 1)**.

Si ritiene opportuno rammentare, per quanto riguarda la presentazione delle domande di integrazione salariale per contratto di solidarietà, la circolare n. 37 del 27 marzo 2001, con la quale è stato istituito il MODELLO SOLID2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/4/2001,

.....

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 9 E 10, DELLA LEGGE

23 LUGLIO 1991, N. 223.

ART. 1

(Limite di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale)

Tale disposizione mutua sostanzialmente il punto a) della precedente delibera CIPI del 13/7/93, relativamente alle condizioni in base alle quali, nei casi di procedura concorsuale, può essere superata la durata massima dei 36 mesi nel quinquennio **(comma 1, lettere a) e b).**

Va unicamente segnalato che la richiesta della suddetta deroga al limite massimo **(comma 2)** – anziché formare oggetto di specifica e separata domanda rispetto all'istanza di CIGS ex art. 3, legge n. 223/91 – deve essere recata, a fini di semplificazione, dall'istanza di CIGS stessa, allegando la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui ai già citati punti a) e b) del precedente comma 1.

ART. 2

(Trasformazione dell'assetto proprietario)

Con tale disposizione si sono individuati i criteri in base ai quali – ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della legge n. 223/91 – le imprese possono richiedere – in caso di una significativa trasformazione del loro assetto proprietario - l'azzeramento dei periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria precedentemente fruiti a qualunque titolo di legge .

Con riferimento alla precedente delibera CIPI del 13/7/93, resta fermo che, in questo caso, le aziende possono presentare esclusivamente programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale **(comma 1)** e che il mutamento dell'assetto proprietario deve essere dimostrato mediante il passaggio ad altro soggetto della maggioranza o, qualora la società sia quotata in borsa, del controllo della società stessa **(comma 2)**

Relativamente, invece, ai concetti di "apporto di capitale" e "investimenti", contemplati dall'art. 1, comma 10, della legge n. 223/91, il decreto in questione presenta rilevanti elementi di novità.

Oltre all'apporto di capitale in senso giuridico - vale a dire il conferimento correlato ad un aumento di capitale nominale – nel provvedimento è stata recepita una fattispecie, che si è venuta affermando nella prassi e che è ritenuta perfettamente legittima sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza, dove l'uso del termine capitale è adoperato in senso economico, ossia come capitale di rischio impiegato dall'impresa, e perciò comprensivo di tutti i mezzi propri di cui l'impresa può disporre per la propria attività.

Ciò, anche in considerazione della ratio del sopra richiamato art. 1, comma 10, che – ai fini dell'azzeramento della pregressa CIGS - richiede che emerga chiaramente la volontà dei nuovi soci di "investire" nell'impresa.

Ne consegue, conclusivamente, che per "apporto di capitale" deve intendersi sia l'aumento del capitale sociale, sia i versamenti, eseguiti dai soci che acquisiscono la maggioranza o il controllo, per fornire l'impresa di un capitale di rischio e di risorse delle quali l'impresa può liberamente disporre per le proprie esigenze operative **(comma 3).**

Sulla base di quanto precede, si considera rilevante l'apporto di capitale – indipendentemente dalla modalità ex comma 3 con cui sia stato eseguito – che sia superiore al 25% del capitale sociale antecedente alla trasformazione dell'assetto proprietario, e comunque non inferiore ad 1 milione di euro, quando la durata del

programma di CIGS sia pari o minore di dodici mesi; non potrà essere inferiore a 2 milioni di euro, quando la suddetta durata sia superiore a dodici mesi **(comma 4)**.

La modalità di conferimento di capitale assume, invece, specifico rilievo per quanto riguarda la dimensione degli investimenti: si è ritenuto equo, infatti, distinguere tra "apporto di capitale", consistente nel versamento di somme esclusivamente destinate all'aumento del capitale sociale, e "apporto di capitale" in cui il conferimento può consistere anche in apporti di patrimonio **(comma 5)**.

Nel primo caso (aumento del capitale sociale), gli investimenti sono definiti rilevanti quando ammontino al 20% dell'apporto di capitale: si è, infatti, tenuta presente la circostanza che, in tale fattispecie, i versamenti hanno una destinazione a carattere esclusivo, e sono, perciò sottoposti ai vincoli legali, propri del capitale sociale in senso stretto; di conseguenza, tutti gli investimenti, necessari per realizzare i previsti interventi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, comportano un ulteriore impegno finanziario.

Nel secondo caso (versamenti a titolo di apporti patrimoniali), i versamenti sono destinati ad incrementare il patrimonio della società (c.d. conferimenti di patrimonio), dotandola di ulteriori mezzi propri, di cui l'impresa può disporre: i soggetti che hanno acquisito la maggioranza o il controllo possono, quindi, utilizzare le risorse conferite per le esigenze operative della società e, tale utilizzo contribuisce a produrre reddito per l'impresa.

In tale ottica, pertanto e, diversamente dal caso precedente, gli investimenti, richiesti dal citato art. 1, comma 10, della legge n. 223/91 ed effettivamente destinati alla riorganizzazione e ristrutturazione dell'impresa, sono considerati rilevanti quando sono pari al 50% dell'importo dei suddetti versamenti.

ART. 3 **(Disposizioni transitorie e finali)**

L'efficacia del D.M. N. 31447 decorre dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, pertanto, dal 19/11/2002 **(comma 4)**.

Dalla stessa data cessa di avere efficacia la delibera CIPI del 13/7/93 **(comma 2)**.

Si è, tuttavia, avvertita la necessità di prevedere una disciplina transitoria diretta alle imprese che abbiano avanzato istanza di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con richiesta di applicazione dell'art. 1, comma 10, della legge n. 223/91, prima dell'entrata in vigore dei criteri esposti nell'articolo 2.

In tal caso le predette domande sono, comunque, valutate sulla base dei requisiti stabiliti dalla citata deliberazione CIPI del 13/7/93 **(comma 1)**.

Il provvedimento, infine, non trova applicazione nei confronti delle imprese del settore dell'editoria, stante la specialità della normativa sulla CIGS, sancita, per tale settore, dall'art. 7, comma 3, del d.l. n. 148/93, convertito, con modificazioni, nella l. n. 236/93 **(comma 3)**.

.....

D.M. N. 31446 DEL 20/8/2002, PUBBLICATO NELLA G.U. n. 271 DEL 19/11/2002..

CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE APPALTATRICI DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AZIENDE INDUSTRIALI.

Riferimento normativo: Art. 1, comma 7, d.l. 16/5/94, n. 299, convertito, con modificazioni, nella l. 19/7/94, n. 451.

Con il provvedimento di cui trattasi sono stati stabiliti, anche per le imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, i criteri per la concessione del trattamento CIGS in favore dei dipendenti da tali imprese.

L'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 299/94, convertito, con modificazioni, nella legge n. 451/94 ha ammesso, dal 1° gennaio 1994, all'istituto della Cassa integrazione guadagni straordinaria le aziende del settore con un meccanismo pressoché identico a quello che disciplina la concessione del trattamento per i dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa: la sola differenza consiste nel fatto che le imprese presso cui viene esercitata l'attività di pulizia devono essere state oggetto di provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche, quindi, di CIG ordinaria.

Il D.M. in esame, pertanto, è stato predisposto sulla falsariga del D.M. n. 31447, relativo alle mense, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6/9/2002.

Anche tale provvedimento si compone di due articoli: all'**articolo 1 (requisiti)** sono previsti i requisiti di ammissibilità all'istituto CIGS, distinti in soggettivi ed oggettivi (**comma 1**) e le modalità per la verifica degli stessi (**commi 2 e 3**).

All'articolo 2 (disposizioni finali) sono, in particolare, stabiliti i principi concernenti la gestione degli esuberi (**comma 1**).

L'efficacia del decreto decorre dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, quindi, dal 19/11/2002. (**comma 4**)

.....

D.M. N. 31826 DEL 18/12/2002, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 32 DELL'8/2/2003.

CRITERI PER L'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI CRISI AZIENDALE E PER LA CONCESSIONE DELLA TRATTAMENTO CIGS NEI CASI DI CESSAZIONE DI ATTIVITA'.

Riferimenti normativi: Art. 1, comma 5, legge 23/7/91, n. 223.

Con il decreto in esame sono stati modificati ed integrati i criteri recati dai decreti ministeriali del 2 maggio 2000 e del 20 agosto 2002: quest'ultimo provvedimento modificava il primo, in relazione alla cessazione di attività nei casi di crisi aziendale.

ART. 1
(Crisi aziendale)

Per quanto riguarda le condizioni richieste per l'approvazione di un programma di crisi aziendale (**comma 1**), le lettere a), b), c) e d) del decreto n. 31826 ripropongono pressoché inalterati i criteri di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del D.M. 2/5/2000.

Va sottolineato come l' "evento improvviso ed imprevisto" divenga una fattispecie della crisi aziendale, prevista al punto e), il cui accertamento, tuttavia, è subordinato a specifiche condizioni.

Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale devono contestualmente sussistere i requisiti di cui alle lettere da **a)** a **d)**: nella fattispecie di cui al punto e), devono, invece, sussistere le condizioni di cui ai punti **c)** e **d)**, pur in assenza di quelle di cui ai punti a) e b) (**comma 2**).

ART. 2
(Cessazione di attività)

Nei precedenti decreti 2/5/2000 e 20/8/2002, la cessazione di attività rientrava tra i casi in cui, in via generale, non sono presi in esame programmi di crisi aziendale (casi di esclusione): il trattamento straordinario di integrazione salariale poteva, tuttavia, essere concesso qualora l'impresa avesse presentato

un piano di gestione degli esuberanti, teso a ridurre, in tutto o in parte, il ricorso alla mobilità, a meno che il suddetto ricorso non divenisse, nel corso dell'intervento CIGS ovvero nei dodici mesi successivi al termine di tale intervento, uno strumento certo di ricollocazione per almeno il 50% dei lavoratori eccedenti, percentuale che si riduceva al 25%, se l'azienda insisteva nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CE) n. 1260/99.

Nel nuovo decreto, la suddetta casistica è divenuta una specifica fattispecie (**comma 1**), disciplinata come segue:

- la cessazione di attività può riguardare, oltre che l'intera azienda, anche un settore di attività o uno o più stabilimenti della stessa (**lettera a**);
- l'impresa deve presentare un piano di gestione degli esuberanti, con la finalità di ridurre il ricorso alla mobilità, salvo che tale ricorso non assuma, nel corso dell'intervento CIGS ovvero nei dodici mesi successivi al termine dell'intervento stesso, carattere di strumento di ricollocazione, anche parziale, del personale eccedente (**lettera b**).

Rispetto ai precedenti criteri, quindi, la novità principale è rappresentata dal venir meno di una percentuale, puntualmente definita, di lavoratori in esubero da ricollocare.

Il requisito fondamentale, ai fini dell'ottenimento del trattamento CIGS, è la predisposizione del piano di gestione così come stabilito dalla lettera b).

Non devono, pertanto, sussistere le condizioni di cui all'art. 1, vertendosi in un caso particolare di crisi aziendale, né rileva, per il medesimo motivo, la circostanza che l'impresa si trovi in una delle condizioni di cui al successivo art. 3 del provvedimento (**comma 2**).

ART. 3 **(Casi di esclusione)**

Nulla viene innovato – con l'eccezione sopra descritta dell'art. 2 – rispetto a quanto stabilito nel decreto 2/5/2000.

ART. 4 **(Disposizioni finali)**

L'efficacia del D.M. n. 31826 decorre dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, dall'8/2/2003 (**comma 3**).

Dalla stessa data cessano di avere efficacia i più volte citati decreti ministeriali 2 maggio 2000 e 20 agosto 2002 (**comma 1**).

Il provvedimento, infine, non trova applicazione nei confronti delle imprese del settore dell'editoria, stante la specialità della normativa sancita, per tale settore, dall'art. 7, comma 3, del d.l. n. 148/93, convertito, con modificazioni, nella l. n. 236/93 (**comma 2**).

MODULISTICA

L'individuazione dei nuovi criteri ha reso necessaria ed opportuna la revisione del Modello CIGS/97, per renderlo idoneo alla compilazione delle domande di CIGS secondo i suddetti criteri.

Analogamente al sopra indicato MODELLO CIGS/97, anche il nuovo modulo, denominato **MODELLO CIGS-2** – che si allega alla presente circolare - si compone di tre parti, e cioè:

